Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46-Filiale di Roma



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 maggio 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria 1027 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Via principe umberto 4, 00185 Roma

N. 113

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie





SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Blas Malgorzata Grazyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica. (11A05407)	Pag.	1
DECRETO 15 marzo 2011.		
Riconoscimento, al sig. Gutierrez Riveros Marwin Saady, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. (11A05408)	Pag.	3
DECRETO 15 marzo 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Leguizamon Silvia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. (11A05409)	Pag.	5
DECRETO 15 marzo 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Martiniuc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. (11A05410)	Pag.	7
DECRETO 31 marzo 2011.		
Riconoscimento, alla signora Chiroque Cruz Ksenia Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (11A05411)	Pag.	10
DECRETO 31 marzo 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Cavalieri Karine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (11A05412)	Pag.	11
DECRETO 31 marzo 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Gonzaga Evangelista Ariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (11A05413)	Pag.	12



DECRETO 31 marzo 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Bresani Di Battista Bianca Sofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (11A05414)	Pag.	13
DECRETO 31 marzo 2011.		
Riconoscimento, al sig. Quispe Arnaldo Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (11A05415)	Pag.	14
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Alexe Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05416)	Pag.	15
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Bucur Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05417)	Pag.	16
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Baragan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05418)	Pag.	17
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Rodica Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05419)	Pag.	18
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, al sig. Cretu Ciprian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05420)	Pag.	20
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Collarini Gabriela Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05421)	Pag.	21
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Daniela Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05422)	Pag.	22
	<i>(1</i>)	V/ 12



DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Purice Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05423)	Pag.	23
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Andronache Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05424)	Pag.	25
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Hauck Darlene Carley, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale. (11A05425)	Pag.	27
DECRETO 6 aprile 2011.		
Riconoscimento, al signor Dolhescu Ciprian Costantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05426)	Pag.	29
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla signora Ezharattu Johny Jesna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05427)	Pag.	31
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Kanjirathinkal Jose Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05428)	Pag.	33
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Johny Sajna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05429)	Pag.	34
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Mariamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05430)	Pag.	35
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Joy Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05431)	Pag.	36
	73 3	<i>1</i>





DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, al sig. James Pullickal Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05432)	Pag.	37
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Kiranjot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05433)	Pag.	39
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05434)	Pag.	40
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Guibert Alonso Lourdes Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05435)	Pag.	42
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, al sig. Sondassi Mehrez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05436)	Pag.	44
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, al sig. Snoussi Khabeb, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05437)	Pag.	45
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, al sig. Justin Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05438)	Pag.	46
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla signora Johny Mayusha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05439)	Pag.	47
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sandeep, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05440)	Pag.	49
	ya e	


DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Thekkan Ouseph Anuja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05441)	Pag.	50
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Honey John Shaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05442)	Pag.	52
DECRETO 7 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Sostaka Valerija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05443)	Pag.	53
DECRETO 8 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05444)	Pag.	54
DECRETO 8 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Dan Codruta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05445)	Pag.	55
DECRETO 11 aprile 2011.		
Riconoscimento, al signora Prisecaru Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05446)	Pag.	56
DECRETO 11 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Apintiliese Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05447)	Pag.	58
DECRETO 11 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Corina Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05448)	Pag.	60
DECRETO 11 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla signora Buteanu Mihaela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05449)	Pag.	62
	10016	QVII.



DECRETO 11 aprile 2011. Riconoscimento, alla sig.ra Olteanu Anamaria Laura, di titolo di studio estero abilitante	63
Riconoscimento, alla sig.ra Olteanu Anamaria Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05451)	65
all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05451)	65
DECRETO 11 aprile 2011.	
Riconoscimento, al sig. Rata Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05452)	67
DECRETO 12 aprile 2011.	
Riconoscimento, al sig. Gheorghita Valerian Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05453)	69
DECRETO 12 aprile 2011.	
Riconoscimento, alla sig.ra Orheian Adriana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05454)	71
DECRETO 12 aprile 2011.	
Riconoscimento, alla sig.ra Matel Anda Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05455)	73
DECRETO 12 aprile 2011.	
Riconoscimento, alla signora Iova Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05456)	75
DECRETO 12 aprile 2011.	
Riconoscimento, alla signora Holasovà Pavlina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A05457)	77
DECRETO 12 aprile 2011.	
Riconoscimento, alla signora Della Vedova Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Terapista Occupazionale. (11A05458)	79



DECRETO 12 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla sig.ra Ugarte Muňoz Miren, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (11A05459)	Pag.	80
DECRETO 12 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla signora Amaya Ceron Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di optometra. (11A05460)	Pag.	81
DECRETO 14 aprile 2011.		
Riconoscimento, alla signora Tellez Ancasi Victoria Martha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere (11A05461)	$P_{H\sigma}$	82



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Blas Malgorzata Grazyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora BLAS MALGORZATA GRAZYNA nata a Rejowiec Fabryczny (Polonia) il giorno 1 aprile 1966, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "poloznej" conseguito nella Repubblica di Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

VISTO il titolo di "poloznej" conseguito presso l'"Istituto Professionale di Medicina – Sezione di Ostetricia" di Krasnystaw, (Polonia) rilasciato in data 10 giugno 1994;

VISTA la nota prot. n.DGRUPS/IV/P/I.5.h.a.7/1 del 12 giugno 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della Conferenza di Servizi nella seduta del 18 marzo 2008, ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di trenta mesi pari a 2220 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: farmacologia; ostetricia e ginecologia; igiene; scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche; medicina legale e bioetica; scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche; acquisite conoscenze in merito al Codice Deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

VISTA la nota pervenuta in data 19 giugno 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art.22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

VISTA la relazione in data 20 gennaio 2011, con la quale il Responsabile dell'Unità Operativa – Presidio Ospedaliero Treviso – Regione Veneto – ULSS n.9 (TV) – , ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "poloznej" rilasciato in data 10 giugno 1994 presso l'"Istituto Professionale di Medicina – Sezione di Ostetricia" di Krasnystaw, (Polonia) dalla signora BLAS MALGORZATA GRAZYNA, nata a Rejowiec Fabryczny (Polonia) il giorno 1 aprile 1966 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2

La signora BLAS MALGORZATA GRAZYNA, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, al sig. Gutierrez Riveros Marwin Saady, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 10 maggio 2004, con la quale il Sig. Gutierrez Riveros Marwin Saady, nato a La Paz (Bolivia) il 17 novembre 1977, cittadino boliviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Título en Próvision Nacional de Médico Cirujano", rilasciato in data 7 luglio 2003, con numero 00563, serie "C", dal Ministro dell'educazione della Bolivia, ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

TENUTO CONTO che nella riunione del 29 settembre 2005 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a seguito della quale il Sig. Gutierrez Riveros Marwin Saady è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Título en Próvision Nacional de Médico Cirujano", in possesso dell'interessato;

- 3 -

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

- 1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Título en Próvision Nacional de Médico Cirujano", rilasciato in data 7 luglio 2003, con numero 00563, serie "C", dal Ministro dell'educazione della Bolivia, al Sig. Gutierrez Riveros Marwin Saady, nato a La Paz (Bolivia) il 17 novembre 1977, cittadino boliviano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.
- 2. Il Dr. Gutierrez Riveros Marwin Saady è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri Albo dei medici-chirurghi che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Leguizamon Silvia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 12 ottobre 2004, con la quale la Sig.ra Leguizamon Silvia Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 2 aprile 1958, cittadina argentina e italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Título de Médica", rilasciato, in data 23 marzo 1982, dalla "Universidad de Buenos Aires – Facultad de Medicina", con sede a Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari:

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

TENUTO CONTO che nella riunione del 25 gennaio 2005 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a seguito della quale la Sig.ra Leguizamon Silvia Elena è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Título de Médica", in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

- 1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Título de Médica", rilasciato, in data 23 marzo 1982, dalla "Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina", con sede a Buenos Aires (Argentina), alla Sig.ra Leguizamon Silvia Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 2 aprile 1958, cittadina argentina e italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.
- 2. La Dr.ssa Leguizamon Silvia Elena è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri Albo dei medici-chirurghi territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Martiniuc Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla Direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto decreto, concernente la procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo, concernente il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione e, in particolare, l'articolo 18, riguardante l'ambito di applicazione di detto regime generale di riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per il riconoscimento, le misure compensative ed il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 12 settembre 2007, con la quale la Sig.ra Martiniuc Larisa, nata a Tocuz (Moldova) il 5 gennaio 1965, cittadina moldava e rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМ ТВ-І № 117502" - rilasciato in data 22 giugno 1990, con numero di registrazione 365, dall' "Institutul de Stat de Medicina – Facultatea de Pediatrie", ora "Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie 'Nicolae Testemitanu' – Facultatea de Pediatrie", con sede a Chisinau (Moldova) e riconosciuto equivalente, in data 5 aprile 1999, alla laurea rumena in medicina dal Ministero rumeno dell'educazione nazionale - ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 30 settembre 2008, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa, ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

VISTO il decreto dirigenziale emanato, in data 2 febbraio 2009, dalla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il quale è stata attribuita all'interessata detta misura compensativa, consistente, a scelta dell'istante, nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nell'effettuazione di una prova attitudinale;

VISTA la nota, in data 11 febbraio 2009, con la quale la Sig.ra Martiniuc Larisa, ai sensi del citato articolo 22 del decreto legislativo n. 206/2007, ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento, della durata di dodici mesi;

ATTESO che detto tirocinio si è svolto, dal 21 settembre 2009 al 21 settembre 2010, presso la II Facoltà di medicina e chirurgia della "Sapienza Università di Roma", ora Facoltà di medicina e psicologia dello stesso Ateneo;

PRESO ATTO della nota del 25 ottobre 2010, con la quale la II Facoltà di medicina e chirurgia della "Sapienza Università di Roma" ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Martiniuc Larisa;

PRESO ATTO della valutazione favorevole in merito al superamento del tirocinio in questione da parte dell'interessata, espressa in detta relazione finale;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico in possesso dell'interessata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "ДИПЛОМ ТВ-I № 117502" - rilasciato in data 22 giugno 1990, con numero di registrazione 365, dall' "Institutul de Stat de Medicina – Facultatea de Pediatrie", ora "Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie 'Nicolae Testemitanu' – Facultatea de Pediatrie", con sede a Chisinau (Moldova), alla Sig.ra Martiniuc Larisa, nata a Tocuz (Moldova) il 5 gennaio 1965, cittadina moldava e rumena, e riconosciuto equivalente, in data 5 aprile 1999, alla laurea rumena in medicina dal Ministero rumeno

dell'educazione nazionale - è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

- 2. La Dr.ssa Martiniuc Larisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri Albo dei medici-chirurghi territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
- 3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla signora Chiroque Cruz Ksenia Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 15/07/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, nata a Piura - Perú il giorno 04/04/1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Psicología", conferito in data 14 settembre 2004 dalla "Universidad Inca Garcilaso De la Vega" di Lima (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 13 gennaio 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

- A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciada en Psicología", conferito in data 14 settembre 2004 dalla "Universidad Inca Garcilaso De la Vega" di Lima (Perú) alla Sig.ra Chiroque Cruz Ksenia Jessica, nata a Piura - Perú il giorno 04/04/1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;
- La Dott.ssa Chiroque Cruz Ksenia Jessica è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
- 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Cavalieri Karine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 09/03/2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Cavalieri Karine, nata a Drancy - Francia il giorno 16/10/1969, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Master de Sciences humaines et Sciences sociales, mention Psychologie", rilasciato in data 17 febbraio 2009 dalla "Université Paris 8" a Cretèil (Francia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 13 gennaio 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

- A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Master de Sciences humaines et Sciences sociales, mention Psychologie", rilasciato in data 17 febbraio 2009 dalla "Université Paris 8" a Cretèil (Francia) alla Sig.ra Cavalieri Karine, nata a Drancy - Francia il giorno 16/10/1969, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia:
- 2. La Dott.ssa Cavalieri Karine è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Gonzaga Evangelista Ariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 03/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gonzaga Evangelista Ariana, nata a São Vicente (Stato di São Paulo) - Brasile il giorno 15/01/1984, di cittadinanza brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Psicólogo", rilasciato in data 23 gennaio 2009 dalla "Universidade Católica de Santos" di Santos (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 13 gennaio 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

- A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicólogo", rilasciato in data 23 gennaio 2009 dalla
 "Universidade Católica de Santos" di Santos (Brasile) alla Sig.ra Gonzaga Evangelista Ariana, nata a
 São Vicente (Stato di São Paulo) Brasile il giorno 15/01/1984, di cittadinanza brasiliana, è riconosciuto
 quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;
- 2. La Dott.ssa Gonzaga Evangelista Ariana è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
- 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Bresani Di Battista Bianca Sofia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 07/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Bresani Di Battista Bianca Sofia, nata a Lima - Perú il giorno 29/12/1956, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Psicóloga", rilasciato in data 6 febbraio 2009 dalla "Universidade Paulista" di San Paolo (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 13 gennaio 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

DECRETA

- A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicóloga", rilasciato in data 6 febbraio 2009 dalla
 "Universidade Paulista" di San Paolo (Brasile) alla Sig.ra Bresani Di Battista Bianca Sofia, nata a Lima Perú il giorno 29/12/1956, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della
 professione di psicologo in Italia;
- La Dott.ssa Bresani Di Battista Bianca Sofia è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
- 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, al sig. Quispe Arnaldo Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: "Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 04/05/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Quispe Arnaldo Martin, nato a Lima - Perú il giorno 01/08/1969, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Psicología", rilasciato in data 22 febbraio 1995 dalla "Universidad de San Martín de Porres" di Lima (Perú), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 13 gennaio 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

- A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciado en Psicología", rilasciato in data 22 febbraio 1995 dalla "Universidad de San Martín de Porres" di Lima (Perú) al Sig. Quispe Arnaldo Martin, nato a Lima - Perú il giorno 01/08/1969, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia;
- Il Dott. Quispe Arnaldo Martin è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
- 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 31 marzo 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Alexe Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B:

l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexe Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Alexe Mihaela ha conseguito il predetto titolo con il cognome Ionascu;

VISTA la sentenza civile n° 2038 del 13 aprile 2005, con la quale il Tribunale di Galati, pronunciando lo scioglimento del matrimonio contratto dalla parte attrice Ionascu Mihaela, ha deciso che la stessa riprenderà il cognome avuto prima del matrimonio Alexe:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Calificat Nivel 3 in specializarea Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni"di Bucarest nell'anno **2004** dalla sig.ra **Ionascu Mihaela**, oggi **Alexe Mihaela**, nata a Buzau (Romania) il giorno 14/08/1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra. Alexe Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Bucur Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particola l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiv 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiv 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce

condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig. Bucur Carmen, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale "In specialitatea Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuo Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Reghin nell'anno 1996, al fine dell'esercizio,

Italia, dell'attività professionale di infermiere;
RILEVATO che la signora Bucur Carmen ha conseguito il predetto titolo con nominativo di Bakos Carmen cas. Bucur;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di utitolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 d

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Roman con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimen del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato d Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Generalist"**, conseguito in Romania press la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Reghin nell'anno **1996** dalla sig. **Bakos Carmen coniugata Bucur**, nata a Reghin (Romania) il giorno 19/04/1972, riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere

Art. 2

La sig.ra Bucur Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, cl provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguisticl necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Minister dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italian

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Baragan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Baragan Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILÉVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECR ETA

Art. 1

Il titolo di **"Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Lugier" di Craiova nell'anno **2006** dalla sig.ra **Baragan Nicoleta**, nata a Craiova (Romania) il giorno 20/08/1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Baragan Nicoleta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Rodica Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora POPESCU RODICA ILEANA, nata a Bucarest (Romania) il 31 ottobre 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 1 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di un titolo di infermiere assimilato a quello per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2009 dalla signora POPESCU RODICA ILEANA, nata a Bucarest (Romania) il 31 ottobre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **POPESCU RODICA ILEANA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, al sig. Cretu Ciprian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1 commi 1 3 e 4 e l'allegato B:

l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Cretu Ciprian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILÉVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2007 dal sig. Cretu Ciprian, nato a Falticeni (Romania) il giorno 22/08/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Cretu Ciprian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Collarini Gabriela Ancuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

 $\label{eq:VISTA} VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;$

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Collarini Gabriela Ancuta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "In specialitatea Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Cluj - Napoca nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora Collarini Gabriela Ancuta ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Mangau;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILÉVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "In specialitatea Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Cluj - Napoca nell'anno 1998 dalla sig.ra Mangau Gabriela Ancuta, coniugata Collarini Gabriela Ancuta nata a Cluj - Napoca (Romania) il giorno 19/11/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Collarini Gabriela Ancuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Daniela Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1 commi 1 3 e 4 e l'allegato B:

l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Andrei Daniela Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente:

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno 2009 dalla sig.ra Andrei Daniela Andreea, nata a Pitesti (Romania) il giorno 03/08/1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Andrei Daniela Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Purice Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Purice Marieta, nata a Bucarest (Romania) il 11 luglio 1955, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università "Titu Maiorescu" di Bucarest Facoltà di Medicina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 18 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università "Titu Maiorescu" di Bucarest Facoltà di Medicina nell'anno 2009 dalla signora Purice Marieta, nata a Bucarest (Romania) il 11 luglio 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Purice Marieta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Andronache Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Andronache Liliana, nata a Piatra Neamt (Romania) il 14 settembre 1967, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 29 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Medicala Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dalla signora Andronache Liliana, nata a Piatra Neamt (Romania) il 14 settembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

– 25 **–**

Art. 2

La signora **Andronache Liliana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Hauck Darlene Carley, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di igienista dentale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare l'articolo 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione con la quale la Sig.ra HAUCK DARLENE CARLEY, cittadina americana/inglese, chiede il riconoscimento del titolo di "Associate in Applied Science" conseguito negli Stati Uniti d'America, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "Igienista Dentale";

ACQUISITO il parere espresso dalla Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 11 marzo 2010;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO, il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;


VISTO il decreto DGRUPS/IV/0037504-P in data 27 agosto 2010 con il quale il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana, nelle seguenti discipline: medicina legale, anestesiologia, malattie odontostomatologiciche (clinica odontostomatologica, patologia orale, ortognatodonzia), igiene generale, prevenzione primaria, secondaria (scaling, debridment, levigatura radicolare), e terziaria, igiene orale in pazienti con particolari necessità (cardiopatici e diabetici con impianti), etica professionale, epidemiologia, tecniche e metodiche di igiene professionale orale e domiciliare:

VISTO il decreto dirigenziale del giorno 8 febbraio 2011, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche - Presidenza Corso di Laurea in Igiene Dentale, in data 7 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra HAUCK DARLENE CARLEY è risultata idonea;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni



DECRETA

- 1. Il titolo di "Associate in Appliede Science" conseguito negli Stati Uniti d'America nell'anno 2007 presso la "Bergen Community College" di Paramus (New Jersey) (Stati Uniti d'America), dalla Sig.ra HAUCK DARLENE CARLEY nata a Glen Ridge (Stati Uniti d'America) il giorno 29 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di "Igienista Dentale" (D.M. 137/99).
- 2. La Sig.ra *HAUCK DARLENE CARLEY* è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al Decreto Legislativo 286/98 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di "*Igienista Dentale*" (*D.M.* 137/99).
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 4. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, al sig. Dolhescu Ciprian Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Dolhescu Ciprian Constantin, cittadino romeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Griogore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009 dal sig. **Dolhescu Ciprian Constantin**, nato a **Tirgu-Neamt** (Romania) il **28/10/1983**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. Dolhescu Ciprian Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla signora Ezharattu Johny Jesna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra EZHARATTU JOHNY Jesna ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Jesna E.J.;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2010 presso la "K.V.G.Institute of Nursing" di Sullia (India) dalla Sigra **EZHARATTU JOHNY Jesna**, nata a Cherupuzha (India) il giorno 18.06.1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **EZHARATTU JOHNY Jesna** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Kanjirathinkal Jose Jincy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra KANJIRATHINKAL JOSE Jincy ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente:

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "School of Nursing Malik Deenar Charitable Hospital" di Kasaragod (India) dalla Sigra **KANJIRATHINKAL JOSE Jincy**, nata a Muvattupuzha-Kerala (India) il giorno 23.01.1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**

Art. 2

- 1. La Sigra KANJIRATHINKAL JOSE Jincy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Johny Sajna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra JOHNY Sajna ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2010 presso la "School of Nursing, Academy of Medical Sciences, Pariyaram" di Kannur (India) dalla Sigra **JOHNY Sajna**, nata a Cherupuzha-Kerala (India) il giorno 3.09.1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. La Sigra **JOHNY Sajna** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Mariamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra MATHEW Mariamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing" conseguito nell'anno 1997 presso la "St. Francis School of Nursing" di Ajmer (India) dalla Sigra **MATHEW Mariamma** nata a Kottayam (India) il giorno 22.04.1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. La Sigra MATHEW Mariamma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Joy Jinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infer-

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra JOY Jinu ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2010 presso la "School of Nursing, Academy of Medical Sciences, Pariyaram" di Kannur (India) dalla Sigra **JOY Jinu** nata a Taliparamba-Kerala (India) il giorno 10.12.1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. La Sigra **JOY Jinu** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, al sig. James Pullickal Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. JAMES PULLICKAL SIMON ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATO che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di James P.S.;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "Dr. Lydia Colaco School of Nursing" di Mangalore (India) dal Sig. **JAMES PULLICKAL SIMON**, nato a Konalu-Karnataka (India) il giorno 15.06.1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2.

Art. 2

1. Il Sig. JAMES PULLICKAL SIMON è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Kiranjot, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra KAUR Kiranjot ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Bachelor of Science in Nursing" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Bachelor of Science in Nursing" conseguito nell'anno 2007 presso la "College of Nursing-Government Medical College" di Amritsar (India) dalla Sigra **KAUR Kiranjot**, nata a Saidowal Khurd, Gurdaspur (India) il giorno 20.07.1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. La Sigra KAUR Kiranjot è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Siji, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra ABRAHAM Siji ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "Caritas School of Nursing" di Thellakom-Kottayam (India) dalla Sigra **ABRAHAM Siji**, nata a Muvattupuzha-Kerala (India) il giorno 1.01.1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **ABRAHAM Siji** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Guibert Alonso Lourdes Teresa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO l'art. 22 del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra GUIBERT ALONSO Lourdes Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Tecnico en enfermeria" conseguito in Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTA la nota prot. DGRUPS n.1909 del 16 gennaio 2010, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre;

VISTA la relazione, datata 28 gennaio 2011, del coordinatore teorico-pratico dell'Università degli Studi di Foggia, il quale, al termine del periodo di formazione presso la "Casa sollievo della sofferenza" di San Giovanni Rotondo (Foggia), esprime il parere di idoneità della Sigra GUIBERT ALONSO Lourdes Teresa;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

 Il titolo di "Tecnico en enfermeria" conseguito nell'anno 2004 presso l'Istituto Politecnico della Salute Lidia Doce" Città de l'Avana (Cuba) dalla Sig.ra GUIBERT ALONSO Lourdes Teresa, nata a Santa Clara (Cuba) il giorno 15.10.1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

ART. 2

2. La Sig.ra GUIBERT ALONSO Lourdes Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, al sig. Sondassi Mehrez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. SONDASSI MEHREZ ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2007 presso la Scuola Professionale privata di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **SONDASSI MEHREZ**, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 27.12.1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. Il Sig. **SONDASSI MEHREZ** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, al sig. Snoussi Khabeb, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. SNOUSSI Khabeb ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Infermiere" conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Infermiere" conseguito nell'anno 2008 presso la Scuola Professionale privata di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **SNOUSSI Khabeb**, nato a La Marsa (Tunisia) il giorno 9.12.1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. Il Sig. SNOUSSI Khabeb è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, al sig. Justin Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. JUSTIN JOSEPH ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2010 presso la "Divine Grace School of Nursing" di Ramanagar (India) dal Sig. **JUSTIN JOSEPH**, nato a Mananthavady (India) il giorno 17.04.1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. Il Sig. **JUSTIN JOSEPH** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla signora Johny Mayusha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra JOHNY Mayusha ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "School of Nursing, Mary Immaculate Hospital" di Engandiyur, Thrissur (India) dalla Sigra **JOHNY Mayusha**, nata a Thrissur (India) il giorno 21.01.1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **JOHNY Mayusha** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sandeep, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra KAUR Sandeep ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere:

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso il "G.T.B. Hospital" di Ludhiana (India) dalla Sigra **KAUR Sandeep** nata a Shamshpur Singhan (India) il giorno 7.09.1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

- 1. La Sigra KAUR Sandeep è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Thekkan Ouseph Anuja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra THEKKAN OUSEPH Anuja ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Anuja T.O.;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "School of Nursing, Maria Theresa Hospital" di Kuzhikkattussery, Thrissur (India) dalla Sig.ra THEKKAN OUSEPH Anuja, nata a Angamaly (India) il giorno 09/06/1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

- 1. La Sig.ra THEKKAN OUSEPH Anuja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Honey John Shaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007:

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra HONEY JOHN Shaly ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di Shaly K.D.;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 1996 presso la "Chaitanya School of Nursing" di Ongole (India) dalla Sig.ra HONEY JOHN Shaly, nata a Vellangallore (India) il giorno 28/05/1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

- 1. La Sig.ra HONEY JOHN Shaly è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Sostaka Valerija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra SOSTAKA Valerija, cittadina lettone, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "DIPLOMS MASAS" conseguito in Lettonia presso il Collegio di Medicina di Riga nell'anno 2008 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente lettone in data 6 gennaio 2011 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della Sig.ra SOSTAKA Valerija è conforme all'articolo 31 della Direttiva 2005/36/EC del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifica professionale, ed al punto 5.2.1 dell'Allegato V, nonché al punto 1 dell'articolo 50.

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

 Il titolo "DIPLOMS MASAS" conseguito in Lettonia presso il Collegio di Medicina di Riga nell'anno 2008 dalla Sig.ra SOSTAKA Valerija nata a Riga (Lettonia) il 9 settembre 1986 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

 La Sig.ra SOSTAKA Valerija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciobanu Ana Maria, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Botosani nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "asistent medical specializat in profilul medicina specializarea asistenti medicali", conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Botosani nell'anno 2004 dalla sig.ra Ciobanu Ana Maria, nata a Botosani (Romania) il 29/09/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra Ciobanu Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 8 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Dan Codruta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra DAN Codruta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical, in specializarea asistent medical generalist" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical, in specializarea asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj-Napoca nell'anno 2003 dalla sig.ra **DAN Codruta**, nata a **Turda** (Romania) il **03/10/1976**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra DAN Codruta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Prisecaru Gianina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra PRISECARU Gianina Cristina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2010 dalla sig.ra PRISECARU Gianina Cristina, nata a Husi (Romania) il 02/07/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra PRISECARU Gianina Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Apintiliese Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra APINTILIESE Roxana Iuliana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Fondazone Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra **APINTILIESE Roxana Iuliana**, nata a **Hirlau** (Romania) il **02/07/1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra APINTILIESE Roxana Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Corina Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Rosu Corina Petronela nata a Bacau (Romania) il giorno 28 marzo 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 02/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario menzionato.";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu"di Bacau nell'anno 2010, dalla signora Rosu Corina Petronela nata a Bacau (Romania) il 28/03/1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Rosu Corina Petronela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da

parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Buteanu Mihaela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra BUTEANU Mihaela Simona, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2009 dalla sig.ra **BUTEANU Mihaela Simona**, nata a **Roman** (Romania) il **09/08/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra BUTEANU Mihaela Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Amza Sorin Coste, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Amza Sorin Costel nato a Braila (Romania) il giorno 23 giugno 1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Braila nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/12/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario menzionato.;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan"di Braila nell'anno 2010, dal sig. Amza Sorin Costel nato a Braila (Romania) il 23/06/1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Amza Sorin Costel** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Olteanu Anamaria Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora OLTEANU Anamaria Laura, nata a Beius (Romania) il 05 dicembre 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 27 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'agosto del 2010, dalla signora OLTEANU Anamaria Laura, nata a Beius (Romania) il 05 dicembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **OLTEANU Anamaria Laura** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, al sig. Rata Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. RATA Ioan nato a Comanesti - Bacau (Romania) il giorno 11 marzo 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 07/02/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu"di Bacau nell'anno 2010, dal sig. RATA Ioan nato a Comanesti (Romania) il 11/03/1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **RATA Ioan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, al sig. Gheorghita Valerian Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. GHEORGHITA Valerian Radu, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist. domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dal sig. GHEORGHITA Valerian Radu nato a Medgidia (Romania) il giorno 14/09/1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. GHEORGHITA Valerian Radu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Orheian Adriana Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra ORHEIAN Adriana Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere:

CONSIDERATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile OPALCA;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2009 dalla sig.ra OPALCA Adriana Elena, nata a Ors. Gura Humorului (Romania) il 12/01/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra OPALCA Adriana Elena, coniugata ORHEIAN, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Matel Anda Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra MATEL Anda Elena. cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata MIHAILA;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical generalist" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2000 dalla sig.ra MIHAILA Anda Elena, oggi MATEL, nata a Iasi (Romania) il giorno 24/05/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra MATEL Anda Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla signora Iova Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTI-gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative:

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora IOVA Constanta, nata a Bailesti (Romania) il giorno 13 gennaio 1974, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent medical" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi dell'11 luglio 2008;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS-0042151-P emessa in data 2 ottobre 2008, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora IOVA Constanta che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi, pari a 900 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologica, ricerca infermieristica;

VISTA la nota data 10 novembre 2008 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota con la quale l'Università degli Studi di Foggia ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistent medical" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1996 dalla signora IOVA Constanta, nata a Bailesti (Romania) il giorno 13 gennaio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **IOVA Constanta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Riconoscimento, alla sig.ra Holasovà Pavlina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce i diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra HOLASOVA' Pavlina, cittadina ceca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "VSEOBECNA' SESTRA" conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto ecclesiastico superiore della Sanità nell'anno 2003 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere:

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica Ceca in data 15 febbraio 2011 la relativa traduzione nel quale si attesta che il titolo della Sig.ra HOLASOVA' Pavlina .è conforme con le Direttive CEE n. 2005/36/ES art. 23 paragrafi 1 e n. 2006/100/ES e che la stessa ha lavorato per almeno 3 anni consecutivi, negli ultimi cinque anni;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Ceca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo "VSEOBECNA' SESTRA" conseguito in Repubblica Ceca presso l'Istituto ecclesiastico superiore della Sanità nell'anno 2003 dalla Sig.ra HOLASOVA' Pavlina nata a Boskovice (Repubblica Ceca) il 13 giugno 1975 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La Sig.ra HOLASOVA' Pavlina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi

Ministero della salute

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Della Vedova Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra *DELLA VEDOVA ANNA*, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "*Ergotherapeutin*" conseguito in Germania presso la "Westfalen-Schulen" - Istituto statale Westfalen-Schulen per l'abilitazione alla professione di Ergoterapeuta per la Medicina e la Terapia del Lavoro - di Dortmund, in data 31 marzo 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "*Terapista Occupazionale*";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "*Terapista Occupazionale*";

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "*Erghotherapeutin*" conseguito in Germania presso la "Westfalen-Schulen" - Istituto statale Westfalen-Schulen per l'abilitazione alla professione di Ergoterapeuta per la Medicina e la Terapia del Lavoro - di Dortmund, in data 31 marzo 2003, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "*Erghotherapeutin*" a partire dal giorno 1 aprile 2003, dalla Sig.ra *DELLA VEDOVA ANNA* nata a Domodossola (Italia) il giorno 4 agosto 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "*Terapista Occupazionale*" (D.M. 136/97).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Ugarte Muňoz Miren, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione:

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra *UGARTE MUNOZ MIREN*, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di "*Diplomada en Fisioterapia*" conseguito in Spagna presso la "Universidad Alfonso X el Sabio" di Madrid, nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "*Fisioterapista*";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "*Fisioterapista*";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo "*Diplomada en Fisioterapia*" conseguito in Spagna nell'anno 2001 presso la "Universidad X el Sabio" di Madrid, dalla Sig.ra *UGARTE MUNOZ MIREN* nata a Onati (Guipúzcoa) (Spagna) il giorno 21 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "*Fisioterapista*" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Amaya Ceron Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di optometra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1,3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra AMAYA CERON Monica, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Optometra" conseguito in Colombia nell'anno 2000 al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di Ottico;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 28 ottobre 2010;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Ottico che si consegue in Italia (D.M. 28/10/1992; D.M. 23/04/1992);

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

- 1. Il titolo di studio "**Optometra**" conseguito in **Colombia** in data 1 dicembre 2000 presso l'"Universidad de la Salle" di Bogotà dalla Sig.ra **AMAYA CERON Monica**, cittadina colombiana nata a Bogota (Colombia) il giorno 6 agosto 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di "**Ottico**".
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2011

Il direttore generale: Leonardi



Riconoscimento, alla sig.ra Tellez Ancasi Victoria Martha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/18858 del 7 maggio 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciada en Enfermeria, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R. n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **TELLEZ ANCASI Victoria Martha** si sia iscritta all'albo professionale;

ACQUISITA la denuncia di smarrimento del decreto di riconoscimento n. prot. DGRUPS/IV/18858 rilasciato in data 7 maggio 2008 dal Ministero della Salute effettuata dalla Sig.ra TELLEZ ANCASI Victoria Martha;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale della Sig.ra TELLEZ ANCASI Victoria Martha datata 16 marzo 2011;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

- 1. Il titolo di **Licenciada en Enfermeria** conseguito nell'anno 1999, presso la Universidad Peruana Cayetano Heredia di Lima (**Perù**) dalla Sig.ra **TELLEZ ANCASI Victoria Martha**, nata a Lima (**Perù**) il giorno 04/10/1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**
- 2. La Sig.ra **TELLEZ ANCASI Victoria Martha** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2011


Il direttore generale: Leonardi



Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2011-SON-097) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Area Marketing e Vendite Via Salaria, 1027 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*			- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*			- annuale - semestrale	€	309,00 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*				€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*				€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*				€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)				€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93*) (di cui spese di spedizione € 191,46)*				€	819,00 431,00
Tipo F1	F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*			- annuale - semestrale	€	682,00 357,00
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.						
	CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO					
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)				€	56,00
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)					
	Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€€€€	1,00 1,00 1,50 1,00 6,00			
I.V.A. 49	% a carico dell'Editore		,			
PARTE I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127,00)* (di cui spese di spedizione € 73,20)* - annuale € 295,00						
				- semestrale	€	162,00
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 39,40)*						
	(di cui spese di spedizione € 39,40)* (di cui spese di spedizione € 20,60)*			- annuale - semestrale	€	85,00 53,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



I.V.A. 20% inclusa

1,00

€ 6,00

CANONE DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.